



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



CONVENZIONE PER LA GESTIONE, CUSTODIA E UTILIZZO DI UN VEICOLO ELETTRICO DESTINATO ALLA MOBILITÀ TURISTICA SOSTENIBILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GREEN COMMUNITY VALSUGANA E TESINO" (PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2)

La Comunità Valsugana e Tesino, con sede in Borgo Valsugana (TN), C.F. _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, di seguito denominata "Comunità";

E

Il Comune di Scurelle, con sede in _____, C.F./P.IVA _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, di seguito denominata "Comune";

Premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, nell'ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile, l'Investimento 3.2 "Green Communities";

nell'ambito dell'Intervento 10 "Analisi della mobilità sistematica e turistica e acquisto dei beni necessari a implementare un modello di mobilità intermodale per le aree turistiche" è stato previsto l'acquisto di veicoli destinati alla mobilità intermodale;

con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici n. 155 di data 16.02.2026 è stata disposta la fornitura di due veicoli elettrici destinati alla mobilità intermodale;

i veicoli sono destinati alla sperimentazione di servizi di mobilità turistica sostenibile nelle aree montane;

in sede di approvazione del progetto è stato dichiarato l'impegno a garantire la sostenibilità finanziaria del progetto nel quinquennio successivo al completamento dello stesso e a mantenere operativi i servizi e le opere oggetto degli interventi finanziari;

la Comunità ritiene opportuno affidare al Comune la gestione operativa di un veicolo, nello specifico Toyota Proace, targa HC741GR, al fine di garantire l'attivazione dei servizi di mobilità turistica previsti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di gestione, custodia e utilizzo di un veicolo elettrico di proprietà della Comunità Valsugana e Tesino destinato alla realizzazione di servizi di mobilità turistica sostenibile.

Il veicolo è destinato prioritariamente all'attivazione e al supporto di servizi di mobilità turistica sostenibile nelle aree della Val Campelle e della Val di Sella, in coerenza con le finalità del progetto "Green Community Valsugana e Tesino".

Il Comune potrà altresì utilizzare il veicolo per ulteriori attività di promozione, valorizzazione e fruizione turistica del territorio della Valsugana e del Tesino, purché tali utilizzi risultino coerenti con le finalità di mobilità sostenibile e sviluppo turistico perseguite dal progetto.

Art. 2 – Proprietà e vincolo di destinazione

Il veicolo rimane di piena proprietà della Comunità Valsugana e Tesino.

Il bene è acquisito nell'ambito del finanziamento PNRR – NextGenerationEU e è soggetto a vincolo di destinazione alle finalità previste dal progetto.

Il Comune si impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente per finalità di mobilità turistica sostenibile coerenti con il progetto.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione.

La durata è coerente con l'impegno assunto nell'ambito del progetto PNRR di mantenere operativi i servizi nel quinquennio successivo al completamento degli interventi.

Art. 4 – Organizzazione del servizio

IL Comune mantiene piena autonomia organizzativa nella programmazione e gestione dei servizi effettuati mediante il veicolo, nel rispetto delle finalità del progetto e degli obiettivi di promozione e sviluppo turistico del territorio

L'organizzazione del servizio avviene in coordinamento con la Comunità e con i Comuni interessati.

Art. 5 – Personalizzazione e valorizzazione dei veicoli

Al fine di favorire la promozione turistica del territorio e la riconoscibilità dei servizi attivati, Il Comune è autorizzata a personalizzare il veicolo mediante l'apposizione temporanea di marchi, loghi, elementi grafici, livree coordinate e materiali promozionali riferiti alla destinazione turistica, alle iniziative di marketing territoriale e ai progetti sviluppati dal Comune.

La personalizzazione dovrà rispettare il decoro dei mezzi e garantire adeguata evidenza al finanziamento pubblico e alle prescrizioni in materia di comunicazione previste dalla normativa PNRR e dal progetto Green Community.

Le eventuali operazioni di applicazione e rimozione dei materiali grafici saranno effettuate a cura e spese del Comune senza arrecare danno al veicolo.

Art. 6 – Custodia del veicolo

Il Comune si impegna a custodire il veicolo con la massima diligenza, adottando tutte le misure ragionevolmente necessarie a garantirne la sicurezza, la conservazione e la corretta manutenzione.

Il veicolo potrà essere ricoverato sia in strutture coperte sia in aree esterne appositamente individuate e destinate alla sosta, purché adeguatamente custodite, delimitate e dotate di sistemi di controllo degli accessi o di altre misure idonee a garantirne la sicurezza.

La disponibilità di spazi coperti costituisce elemento preferenziale ma non obbligatorio, qualora Il Comune possa dimostrare l'adozione di adeguate misure di protezione e custodia del mezzo.

Art. 7 – Manutenzione e gestione operativa

Il Comune provvede, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e alla gestione operativa del veicolo oggetto della presente convenzione.

Rientrano in tali attività: la pulizia ordinaria, l'esecuzione dei controlli periodici e delle verifiche di funzionalità, la gestione e sostituzione degli pneumatici, la ricarica elettrica, nonché l'effettuazione delle revisioni e delle verifiche tecniche previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Utilizzo

Il Comune si impegna a provvedere all'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 4-bis del Codice della strada, relativi all'annotazione dell'utilizzatore del veicolo.

Il mezzo può essere condotto esclusivamente da personale del Comune o da soggetti incaricati dallo stesso.

I conducenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

La Comunità Valsugana e Tesino si riserva la facoltà di richiedere l'utilizzo temporaneo del veicolo oggetto della presente convenzione per esigenze istituzionali o connesse alle finalità del progetto.

Il Comune è tenuto a mettere a disposizione il veicolo, compatibilmente con la programmazione del servizio e purché ciò non comporti pregiudizio significativo allo svolgimento delle attività di mobilità turistica in essere.

A tal fine, la Comunità si impegna a formulare la richiesta con congruo preavviso, salvo casi di urgenza debitamente motivati.

Art. 9 – Responsabilità e sanzioni

Il Comune assume piena responsabilità per l'utilizzo del veicolo e risponde di eventuali danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo del mezzo.

Tutte le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada o di altre disposizioni normative connesse all'utilizzo oggetto della presente convenzione sono integralmente a carico del Comune, quale soggetto utilizzatore.

Qualora i verbali di accertamento siano notificati alla Comunità Valsugana e Tesino, in qualità di proprietaria, la stessa provvederà a trasmetterli tempestivamente al Comune, che si impegna a provvedere al pagamento degli importi dovuti entro i termini di legge.

In caso di mancato pagamento da parte del Comune entro i termini indicati, la Comunità provvederà al pagamento delle somme dovute, con diritto di rivalsa nei confronti del Comune per l'intero importo sostenuto, comprensivo di eventuali maggiorazioni, interessi e spese.

Resta altresì a carico del Comune l'obbligo di comunicare, su richiesta della Comunità, i dati del conducente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente.

La Comunità è esonerata da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo operativo del mezzo.

Resta fermo che durante l'eventuale periodo di utilizzo da parte della Comunità, la responsabilità per la conduzione e l'utilizzo resta in capo alla stessa.

Art. 10 – Assicurazioni

Il Comune garantisce che il veicolo sia coperto da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per eventuali ulteriori rischi connessi all'utilizzo.

Art. 11 – Monitoraggio del servizio

Il Comune collabora con la Comunità nelle attività di monitoraggio del servizio e fornisce periodicamente dati sull'utilizzo e sull'andamento del servizio.

Art. 12 – Restituzione dei beni

Alla scadenza della convenzione, il veicolo devono essere restituiti alla Comunità in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 13 – Revoca

La Comunità può revocare la presente convenzione in caso di grave inadempimento degli obblighi previsti o di utilizzo dei veicoli per finalità diverse da quelle stabilite.

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Comunità Valsugana e Tesino

Per il Comune di Scurelle
